

	COMUNE DI NUVOLERA	PROVINCIA DI BRESCIA
	N. ____ di Rep. degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso	
	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA	
	PER LA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA	
	VERDE ALL'INTERNO DELLA NUOVA ROTATORIA DI VIA	
	SCAIOLA E ISOLE LATERALI SE INERBITE	
	In Nuvolera, nella Sede Municipale, addì ____	
	FRA	
	Il Comune di Nuvolera, (nel seguito, anche "Sponsee"), con sede in piazza	
	Gen. Luigi Soldo n. 1 - Nuvolera (BS) - Codice Fiscale 80013950177, in	
	persona della Responsabile dell'Ufficio Unico Intercomunale Mazzano,	
	Nuvolera, Nuvolento, - Cave ed Ecologia - Rag. Marica Franchini nata a	
	Gavardo (BS) il 26/07/1969, domiciliata per la carica presso la sede	
	comunale ed autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione	
	come da decreto Sindacale n. 12 del 30/12/2022	
	E	
	La società (nel seguito anche "Sponsor"), con sede	
	legale in Via, Nuvolera (BS) C.F./P.IVA, in	
	persona del suo legale rappresentante Sig., nato a	
	, il, C.F., domiciliato per la carica	
	presso la sede del Comune;	
	entrambe di seguito individuate/i anche come "le parti";	
	PREMESSO CHE	
	- Il Comune intende realizzare iniziative tese al miglioramento qualitativo	
	di aree a verde pubblico, al fine di elevare lo standard conservativo	

	arricchendone altresì il livello estetico, attraverso contratti di	
	sponsorizzazione;	
	- La sponsorizzazione è finalizzata a determinare produttive interazioni	
	tra soggetti pubblici e privati in relazione al miglioramento dell'attività	
	del Comune con particolare riguardo per i benefici per l'utenza di	
	riferimento;	
	- Con delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 27/09/2023	
	l'Amministrazione comunale ha approvato il "Regolamento sulle	
	sponsorizzazioni";	
	- Con delibera di Giunta Comunale n.in data si è	
	provveduto ad approvare la proposta di sponsorizzazione presentata in	
	data, agli atti prot. n.dalla società ;	
	- Risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del	
	rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto	
	dall'art. 43 della legge n. 449/1997, dall'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000 e	
	dal "Regolamento sulle sponsorizzazioni" approvato con Deliberazione	
	di Consiglio Comunale n. 34 in data 27/09/2023;	
	- E' stato verificato che lo Sponsor:	
	• è in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con	
	le amministrazioni pubbliche;	
	• non ha subito condanne con sentenza passata in giudicato, per	
	violazione di uno dei seguenti principi:	
	a) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;	
	b) diritti dei lavoratori;	
	c) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione	

	dell'ambiente.	
	• non è a qualunque titolo coinvolto nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo.	
	Richiamato l'art. 134 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	
	<i>"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici",</i>	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	si conviene e si stipula quanto segue.	
	ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione tecnica diretta/indiretta finalizzata alla riqualificazione e manutenzione dell'area verde posta all'interno della nuova rotatoria di via Scaiola, come meglio evidenziata nel progetto allegato al presente atto.	
	L'area a verde oggetto di intervento mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti.	
	ART. 2 - ELEMENTI GENERALI RIFERIBILI ALLA SPONSORIZZAZIONE	
	Le parti individuano, ciascuna nell'ambito delle proprie strutture organizzative, unità e/o soggetti responsabili dell'esecuzione del presente contratto e delle procedure varie (amministrative, fiscali, contabili) ad esso correlate. Di ciò provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta.	
	ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR	
	Lo Sponsor si impegna a rispettare i tempi per la progettazione e la	

	realizzazione dell'intervento secondo quanto indicato nel	
	Cronoprogramma e nella Relazione tecnica a corredo del progetto;	
	Il progetto di riqualificazione della rotatoria dovrà essere autorizzato dalla	
	Provincia di Brescia (ente proprietario della strada SP 116); tale	
	autorizzazione dovrà essere acquisita dallo Sponsor, che dovrà farsi carico	
	di acquisire tutte le autorizzazioni dagli enti preposti.	
	Lo Sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera	
	necessari alla corretta esecuzione delle opere.	
	Lo Sponsor si impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua	
	cura e spese, ivi comprese le spese di progettazione, di direzione tecnica dei	
	lavori e cantiere, sollevando contestualmente il Comune di Nuvolera da	
	qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere	
	con fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e le imprese esecutrici.	
	Gli interventi di riqualificazione e di manutenzione dell'area dovranno	
	essere effettuati dallo Sponsor o da soggetti terzi da esso individuati in	
	conformità al progetto allegato alla delibera di Giunta Comunale n.	
	in data, rispettando i tempi di realizzazione indicati nel	
	Cronoprogramma e nella Relazione tecnica.	
	L'area verde è data in consegna allo Sponsor per la durata degli	
	interventi di riqualificazione e manutenzione con quanto contenuto in	
	strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto	
	della firma del presente contratto.	
	In caso di danni alle alberature e/o alle strutture, durante l'esecuzione	
	degli interventi, la Sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o	
	alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari	

	e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente.	
	Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento delle imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti dalla legge e/o da regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate;	
	La realizzazione dei cartelli pubblicitari e la collocazione degli stessi saranno a cura ed a carico dello Sponsor. Relativamente al posizionamento dei cartelli pubblicitari, la Polizia Locale verificherà il rispetto delle norme di sicurezza stradale. In ogni caso i cartelli non dovranno distrarre l'attenzione alla guida degli autisti e non dovranno contenere immagini o scritte che possano offendere la cittadinanza o il buon costume. Il Comune di Nuvolera si riserva la possibilità di vietare o far rimuovere i cartelli pubblicitari che, per ragioni motivate, siano ritenuti lesivi dell'immagine pubblica dell'Amministrazione Comunale o non rispettino le specifiche tecniche/dimensionali concordate.	
	Lo Sponsor è tenuto alla rimozione a sua cura e spese dei cartelli pubblicitari, nonché al ripristino dei luoghi, entro 30 giorni dalla scadenza del presente contratto.	
	ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE (SPONSEE)	
	Il Comune di Nuvolera si impegna a:	
	- consentire allo Sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;	
	- consentire la collocazione nell'area verde assegnata di n. 4 cartelli informativi come da modello e dimensioni riportate nel bozzetto allegato al	

	presente contratto;	
	- riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali	
	relative all'iniziativa, il nome dello Sponsor;	
	- evidenziare il marchio/logo/nome dello Sponsor nelle pagine web del	
	Comune di Nuvolera di pubblicizzazione dell'iniziativa;	
	Per quanto riguarda la gestione dell'area indicata all'art. 1, nulla è dovuto	
	da parte del Comune allo Sponsor, se non la messa a disposizione, a titolo	
	gratuito, di energia elettrica e acqua, poste all'interno dell'area stessa.	
	ART. 5 - ONERI VARI	
	Gli oneri relativi all'allacciamento all'acquedotto restano a carico	
	dell'Amministrazione Comunale, che con i propri tecnici predispone	
	quanto necessario per l'allacciamento stesso se non esistente.	
	I costi per il rifacimento e/o riqualificazione dell'impianto di irrigazione	
	sono a carico dello Sponsor a partire dal pozzetto di inizio dell'impianto	
	idrico stesso posizionato all'interno dell'area da riqualificare.	
	ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA	
	Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva	
	integralmente il Comune di Nuvolera, in ordine a danni a cose o persone	
	derivanti dall'applicazione del presente contratto. E' quindi fatto obbligo	
	allo Sponsor di stipulare, con onere a proprio carico, idonea polizza di	
	assicurazione di responsabilità civile verso terzi.	
	Lo Sponsor provvederà a presentare copia della polizza	
	all'amministrazione comunale entro la data di stipula del presente	
	contratto.	
	Eventuali danni a persone, animali, cose e quant'altro, derivanti da	

	incidenti stradali, non saranno imputabili al Comune di Nuvolera.	
	I lavori di ripristino della rotonda che si renderanno necessari a seguito di	
	incidenti stradali, saranno a carico dei responsabili del danno. Nel caso non	
	fosse possibile l'individuazione dei responsabili del danno, sarà cura dello	
	Sponsor provvedere al ripristino dell'area.	
	ART. 7 - LIMITI DI RESPONSABILITA'	
	La stipula del presente contratto è tassativamente limitata all'oggetto di cui	
	all'art. 1 del presente atto.	
	ART. 7 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE E MODALITA' DI	
	VERSAMENTO	
	Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di € (di cui	
	€ per corrispettivo ed per Iva); l'importo del	
	valore della sponsorizzazione si intende comprensivo anche degli eventuali	
	tributi dovuti.	
	Lo Sponsor provvederà a fatturare annualmente al Comune di Nuvolera la	
	spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria o di valorizzazione	
	dell'area verde di cui all'art. 1 che risultano di €di cui € -----	
	----- per corrispettivo ed € ----- per I.V.A.	
	Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo in	
	diminuzione, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per la	
	Società inferiore a quello previsto.	
	La fattura elettronica dovrà essere inoltrata al Comune di Nuvolera entro e	
	non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto. La Fattura	
	dovrà contenere il numero CIG indicato nel presente contratto, il codice	
	referimento amministrazione COD. IPA (FATTURA ELETTRONICA)	

	H9R3L7 e il codice di esigibilità Iva "S" (scissione pagamenti) con il relativo riferimento normativo (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).	
	Il Comune di Nuvolera, al ricevimento della fattura da parte dello Sponsor, provvederà ad emettere fattura per il valore della prestazione resa a titolo di sponsorizzazione pari ad un importo corrispondente a quello fatturato dallo Sponsor.	
	Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti (Art. 17ter D.P.R. 633/1972) lo Sponsor dovrà corrispondere al Comune di Nuvolera l'importo dell'I.V.A., mentre il Comune di Nuvolera dovrà riconoscere l'I.V.A. all'Agenzia delle Entrate.	
	Il versamento dell'importo relativo all'I.V.A dovrà essere effettuato dallo Sponsor al Comune con le modalità di seguito riportate:	
	Ragione Sociale Fornitore: Comune di Nuvolera	
	Partita Iva Fornitore: 80013950177	
	Banca d'appoggio: Credito Coop. Colli Morenici del Garda - filiale di Nuvolera	
	IBAN: IT 67 Q 086 7654 8200 0000 0804 350	
	Causale: Scissione pagamenti. Sponsorizzazione tecnica area verde rotonda via Scaiola.	
	ART. 8 - CONFLITTO DI INTERESSI	
	Il Comune di Nuvolera dichiara che, alla data odierna, non esistono conflitti di interesse potenziali o effettivi per la realizzazione dell'iniziativa, e si impegna a comunicare tempestivamente allo Sponsor tutte le situazioni future che possano configurare l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse relativamente a quanto previsto nel presente contratto nei	

confronti dello Sponsor.

ART. 9 - CONTROLLI

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici, sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor. La notifica e l'eventuale contestazione delle inadempienze producono gli effetti previsti dal contratto.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Nuvolera ha il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 4, con preavviso scritto di 3 giorni a mezzo di comunicazione scritta (via PEC) con conseguente rimozione del nome dello Sponsor da tutto il materiale su cui è stato apposto.

Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento dal Comune di Nuvolera per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicarsi allo Sponsor con comunicazione scritta (via PEC).

In ogni caso il contratto potrà essere risolto qualora lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione agli obblighi assunti.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FINANZIAMENTI

Trattandosi di sponsorizzazione pura ovvero di finanziamento a favore del pubblico, effettuato dal privato e non immediatamente legato al settore degli appalti in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari, è

esclusa dall'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti.

ART. 12 - DURATA

Il presente contratto ha durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di stipulazione dello stesso.

Nel caso lo Sponsor risultasse inadempiente rispetto al presente contratto e a quanto indicato nel "Programma Manutentivo Minimo", considerando eventuali problemi motivati e oggettivi che ne impedissero il rispetto, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere temporaneamente o dichiarare risolto il presente contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Qualora il Contraente intenda recedere dal presente contratto, dovrà darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 13 - PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (DGPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Nuvolera e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

Si rende noto allo Sponsor che ha diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13.2.d del Regolamento 679/2016/UE).

Il Data Protection Officer (art. 37 Reg. 679/16) individuato dal Comune è la ditta SI.NET con sede in Legnano (MI) via A. d'Intimiano n. 25 - nella persona del ing. Lupi Aldo nominato con Decreto del Sindaco n. 5 del 28/05/2020 il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: Posta elettronica: rp@secoval.it. - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it - 030/6916771.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è devoluta al foro di Brescia, con esclusione del deferimento ad arbitri.

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non disciplinato nel presente contratto, si applicano in particolare le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del presente atto.

Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente contratto devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento della stipula.

Si ritengono interamente richiamati gli obblighi contenuti nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Nuvolera.

ART. 22 - SPESE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese, diritti ed imposte derivanti dal presente contratto e le dipendenti sono a carico dello Sponsor.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Articolo 23 - Imposta di bollo

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta con versamento mediante F24 -
CODICE 1573, dell'importo di € _____ come da tabella - Allegato
I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 - art. 18.

Articolo 24 - Certificati di firma

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica e viene firmato
digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n.
82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Nuvolera

.....

f.to digitalmente

per la società _____

Sig. _____

f.to digitalmente

Allegati:

- Relazione tecnica
- Progetto
- Computo metrico
- Cronoprogramma
- Programma di manutenzione annuale
- Bozzetto dell'impianto di comunicazione